

La conferma è arrivata dal Mef che ha risposto a un'interrogazione del M5S

Tasse, il fotovoltaico costa caro

Gli impianti sono beni immobili e accrescono la rendita

DI FEDERICO SALVADORI

Gli impianti fotovoltaici sono da considerarsi quali beni immobili. La conferma è arrivata dal Mef in risposta ad un'interrogazione parlamentare presentata in commissione finanze e tesoro dal senatore del M5S Gianni Giroto, il quale aveva chiesto di rivedere le precisazioni contenute nella cm n. 36/e del 19 dicembre 2013, che stabilisce i criteri entro i quali gli impianti fotovoltaici sono assimilati ai beni immobili, tanto sul piano catastale quanto su quello fiscale.

In via preliminare, si osserva che, dal punto di vista catastale, la nozione di unità immobiliare urbana è dettata dall'art. 5 del regio di n. 652 del 1939, il quale definisce come tale «ogni parte di immobile che, nello stato in cui si trova, è di per se stessa utile ed atta a produrre un reddito proprio».

L'art. 812 cod. civ. dispone poi chiaramente che un bene mobile diviene giuridicamente immobile se «naturalmente o artificialmente è incorporato al suolo». Per aversi incorporazione, nel senso e per gli

effetti di cui all'art. 812 cod. civ., il bene mobile deve indissolubilmente compenetrarsi nel bene immobile, perdendo la propria individualità giuridica ed economica. Conseguentemente, non assume esclusivo rilievo la facile amovibilità delle componenti impiantistiche, quanto, piuttosto, il fatto che tali componenti contribuiscono in maniera determinante a incrementare la capacità ordinaria di produrre reddito dell'unità immobiliare a cui accedono.

Nel tentativo di sciogliere i numerosi dubbi sorti in merito alla natura immobiliare o mobiliare degli impianti fotovoltaici, l'Agenzia delle entrate nel documento di prassi sopra citato ha fatto proprie le conclusioni cui era pervenuta l'Agenzia del Territorio nella risoluzione n. 3/T del 2008. In particolare, è stato precisato che gli impianti fotovoltaici sono da considerare beni immobili quando costituiscono una centrale di produzione di energia elettrica che può essere autonomamente censita nella categoria catastale D/1 «opifici» oppure D/10 «fabbricati per funzioni produttive connesse ad attività agrico-

classificazione degli impianti fotovoltaici corrisponde anche a un diverso ammontare di imposte da corrispondere. Così, ad esempio, chi possiede un impianto fotovoltaico accatastato separatamente deve ammortizzarlo applicando l'aliquota del 4% prevista ordinariamente per i beni immobili (di gran lunga inferiore rispetto a quella prevista per i beni mobili).

Chi invece possiede un impianto integrato all'edificio con una potenza superiore ai 3 kW e con un valore catastale del 15% superiore al valore dell'immobile vede aumentare il valore dell'edificio stesso, ai fini del relativo assoggettamento ad Imu.

Ritenendo che il Provvedimento dell'Agenzia delle entrate fosse eccessivamente penalizzante per gli impianti che utilizzano l'energia solare per la produzione di energia, gli esponenti del M5S avevano fatto appello ai Ministri competenti (Mef e Mise) allo scopo di richiedere una revisione della normativa. I senatori firmatari dell'interrogazione avevano chiesto, inoltre, al Mef se fosse possibile considerare gli impianti fotovoltaici «beni di pubblica

utilità» e, quindi, renderli fiscalmente esenti.

Dopo aver analizzato la questione, il Mef ha rigettato l'istanza formulata dagli esponenti del M5S, confermando l'interpretazione fornita in precedenza dall'Agenzia delle entrate: gli impianti fotovoltaici sono, dunque, da qualificare come beni immobili e in quanto tali soggiacciono alla relativa normativa. Nella propria risposta il Mef ha ribadito, altresì, che i suddetti impianti non hanno alcuna valenza di pubblica utilità, per cui non possono essere in alcun modo esentati dal pagamento delle imposte.

Sulla questione, il governo ha comunque assunto formalmente un impegno ad adottare, nell'ambito dell'attuazione della delega fiscale, di cui alla legge n. 23/2014, nuove regole per gli immobili che ospitano piccoli impianti fotovoltaici, quali appunto gli immobili ad uso residenziale. Tali misure, ove fossero confermate, prevedrebbero l'esonero dalla variazione della rendita catastale per gli impianti di potenza inferiore a 7 kW e che non aumentano il valore catastale dell'immobile di oltre il 40%.